

## PROVVEDIMENTO IVASS N. 132 DEL 6 GIUGNO 2023

### MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 18 DEL 15 MARZO 2016 CONCERNENTE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL' ARTICOLO 36-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

#### Relazione

#### 1. Il quadro normativo e i principi ispiratori delle modifiche regolamentari

Il 6 luglio 2022, EIOPA, per limitare l'adozione di prassi valutative divergenti da parte degli Stati membri rilevate nel corso della *Solvency II Review* svolta nel 2020, ha pubblicato nuovi orientamenti concernenti: **(i)** la valutazione delle riserve tecniche e **(ii)** la determinazione dei limiti contrattuali, applicabili dal 1° gennaio 2023.

I nuovi orientamenti EIOPA sono contenuti in due diversi documenti<sup>1</sup> riportanti disposizioni che si innestano nel più ampio contesto di norme comunitarie (Direttiva *Solvency II*<sup>2</sup> e Regolamento delegato<sup>3</sup>).

In particolare:

**(a)** il documento EIOPA sulla valutazione delle riserve tecniche<sup>4</sup> contiene orientamenti con i quali:

- si ribadisce l'esigenza di tener conto del principio di proporzionalità (già introdotto dalla direttiva *Solvency II*) con riferimento alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi assunti dalle imprese e oggetto di valutazione;
- si precisa che, nella formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono valutarne la rilevanza e l'impatto. Il processo deve essere validato e adeguatamente documentato, in particolare quando, per la definizione delle ipotesi, si fa ricorso al "giudizio esperto" (*expert judgement*);
- si introducono criteri per: **(i)** la modellizzazione dei fattori di rischio biometrico; **(ii)** la determinazione delle spese di gestione degli investimenti da utilizzare nel calcolo della migliore stima; **(iii)** la definizione di un adeguato modello di comportamento dinamico del contraente; **(iv)** la scelta del modello di valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie; **(v)** l'individuazione di fattori di rischio da considerare nel processo di calibrazione dei generatori di scenari economici (ESG);
- si declinano le modalità operative da adottare per la pianificazione delle "*future misure di gestione*" e si introducono quelle per il calcolo degli utili attesi inclusi nei premi futuri ("EPIFP");

<sup>1</sup> "Orientamenti modificati sulla valutazione delle riserve tecniche": [https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa\\_guidelines/tp\\_eiopa\\_gls\\_it.pdf](https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/tp_eiopa_gls_it.pdf); "Orientamenti modificati sui limiti contrattuali": [https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa\\_guidelines/cb\\_eiopa\\_gls\\_it.pdf](https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/cb_eiopa_gls_it.pdf)

<sup>2</sup> Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II).

<sup>4</sup> Il documento EIOPA è composto da 19 orientamenti (di cui 15 contengono disposizioni innovative e 4 modificano le linee guida attuali).

(b) il documento EIOPA sulla individuazione dei limiti contrattuali<sup>5</sup> contiene orientamenti sulla loro definizione ai fini della rilevazione delle obbligazioni assicurative e del calcolo delle riserve tecniche, con particolare riguardo:

- alla definizione di “limite contrattuale”;
- a nuove regole operative: (i) per la scomposizione del contratto assicurativo ai fini della determinazione dei limiti contrattuali; (ii) per la definizione dell’impatto di una garanzia finanziaria e di un evento incerto su di un contratto assicurativo;
- ai criteri da adottare per il riesame e la revisione dei limiti contrattuali.

## 2. Modifiche al Regolamento IVASS n. 18/2016

Premesso il quadro di riferimento e i principi ispiratori che hanno guidato l’intervento normativo dell’Istituto<sup>6</sup>, di seguito, si riporta una sintesi delle disposizioni del citato Regolamento IVASS n.18/2016 oggetto di modifica o integrazione.

Nel **Titolo II** (Principi generali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche), **Capo I** (Rilevazione delle obbligazioni) sono state introdotte nuove disposizioni che recepiscono gli orientamenti EIOPA sulla determinazione dei limiti contrattuali ai fini della rilevazione delle obbligazioni assicurative e del calcolo delle riserve tecniche.

In particolare:

- nell’**articolo 2, comma 1**, è stata aggiunta la lettera i) con la quale è definito, ai fini del regolamento, il concetto di “evento binario”<sup>7</sup>;
- nell’**articolo 4**, è stato aggiunto il **comma 2** che chiarisce il concetto di limiti di un contratto;
- nell’**articolo 7**, è stata modificata la lettera b) e sono state inserite le lettere c) ed f) per recepire le nuove regole operative per la scomposizione del contratto assicurativo ai fini della individuazione dei limiti contrattuali;
- è stato abrogato l’**articolo 8** concernente l’identificazione dell’effetto di clausole contrattuali sugli aspetti economici del contratto. Gli **articoli 8-bis** (Identificazione di una garanzia finanziaria con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto) e **8-ter** (Identificazione di una copertura per un determinato evento incerto con un effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto) esplicitano le nuove regole operative per valutare l’impatto di una garanzia finanziaria e di un evento incerto su un contratto assicurativo;
- è stato introdotto l’**articolo 8-quater** (Riesame dell’effetto tangibile sugli aspetti economici del contratto di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria) che individua i nuovi criteri da adottare per il riesame e la revisione dei limiti contrattuali.

Nel **Capo IV** concernente le **ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche**, in merito al principio di coerenza tra le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche e quelle adottate per la determinazione dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità, sono state introdotte disposizioni sui processi di: (i) valutazione della rilevanza delle ipotesi adottate e dell’impatto che deriva dal loro utilizzo e (ii) comunicazione e validazione delle ipotesi.

<sup>5</sup> Il documento EIOPA è composto da 5 orientamenti (di cui 4 contengono disposizioni innovative e 1 modifica le linee guida attuali).

<sup>6</sup> Nel testo del Regolamento sono inserite alcune revisioni minori per allineamento terminologico e correzione di refusi.

<sup>7</sup> È definito come evento binario un evento caratterizzato da bassa frequenza di accadimento e alto ammontare del danno.

In particolare l'**articolo 30-bis** (Rilevanza della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche) prevede che l'impresa formuli ipotesi e utilizzi il giudizio esperto tenendo conto, in particolare, della loro rilevanza e dell'impatto che deriva dal loro utilizzo. Con riferimento alla "rilevanza" si precisa che questa debba essere valutata tenendo conto di indicatori sia quantitativi che qualitativi, considerati nel loro complesso, e prendendo in considerazione determinate categorie di eventi<sup>8</sup>.

L'**articolo 30-ter** (*Governance* della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche) introduce disposizioni che, con riferimento ai profili di governo societario, pongono in capo all'impresa l'obbligo di garantire che: **(i)** ogni formulazione di ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, si conformi a un processo convalidato e documentato; **(ii)** le ipotesi siano elaborate e utilizzate con criteri costanti nel tempo e adeguate all'uso cui sono destinate. Le ipotesi sono approvate a livelli gerarchici sufficientemente elevati a seconda della loro rilevanza<sup>9</sup>.

Ai sensi dell'**articolo 30-quater** (Comunicazione e incertezza nella formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche) le procedure concernenti le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto per la selezione delle stesse, devono essere tali da cercare di ridurre il rischio di fraintendimenti o errori di comunicazione tra tutte le diverse funzioni coinvolte nella loro definizione. La disposizione prevede altresì che l'impresa dia evidenza dell'incertezza delle ipotesi e della connessa possibile variazione dei risultati finali.

La procedura di formulazione delle ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, è documentata in modo trasparente. A tale fine, occorre che l'impresa riporti nella documentazione tutte le informazioni<sup>10</sup> richieste dall'**articolo 30-quinquies** (Documentazione della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche). In particolare, l'impresa è tenuta a individuare le ipotesi rilevanti sulla base di valutazioni oggettive, che tengono conto della tipologia di attività oltre che della natura e delle caratteristiche dei rischi specifici oggetto di valutazione. Nell'ambito dell'azione di vigilanza, l'Istituto verificherà la corretta individuazione delle ipotesi rilevanti da parte delle imprese.

La procedura per la selezione delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto è convalidata dall'impresa che, a tale fine, se possibile e opportuno, può utilizzare anche *stress test* e *test* di sensitività. L'impresa traccia altresì le modifiche delle ipotesi rilevanti in risposta a nuove informazioni e rileva il verificarsi di circostanze in cui le ipotesi verrebbero considerate non veritiere (**articolo 30-sexies** - Convalida della formulazione delle ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche).

Nell'ambito delle spese da valutare nel calcolo della migliore stima è stato specificamente disciplinato il trattamento delle spese di gestione degli investimenti. In particolare, è stato introdotto l'**articolo 32-bis** che: **(i)** prevede, in via generale, l'inclusione delle spese amministrative e di negoziazione associate agli investimenti necessari per la gestione dei contratti di assicurazione e di riassicurazione nonché dei rimborsi delle relative spese ricevuti dai gestori dei fondi e il riconoscimento di detti rimborsi ai contratti; **(ii)** detta disposizioni particolari per

---

<sup>8</sup> In particolare, l'impresa prende in considerazione gli eventi binari, gli eventi estremi e gli eventi che non sono presenti nei dati storici della compagnia.

<sup>9</sup> A seconda della loro rilevanza, possono includere fino all'organo amministrativo, all'organo di controllo o all'alta direzione di cui all'articolo 30 del CAP e alle relative disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS (in particolare Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018).

<sup>10</sup> Le ipotesi adottate e la loro rilevanza, gli esperti che hanno contribuito a formularle, l'uso cui sono destinate e il periodo di validità delle stesse, la motivazione delle scelte, compresa la base informativa utilizzata, con il livello di dettaglio necessario a rendere trasparenti sia le ipotesi e la procedura sia i criteri decisionali usati per la selezione delle ipotesi e il rigetto di altre alternative.

determinate categorie di prodotti<sup>11</sup>. È comunque concessa all'impresa la facoltà di ricorrere a semplificazioni.

Inoltre, sempre nel **Capo IV**, sono stati integrati:

- l'**articolo 35** (Ripartizione delle spese generali), **comma 1**, per consentire che le spese generali di cui all'articolo 31 degli Atti delegati siano imputate e proiettate in modo realistico, oggettivo e coerente nel tempo, anche in base alle strategie commerciali a lungo termine (e non solo in base alle più recenti analisi sulle operazioni condotte dall'impresa);
- l'**articolo 37, comma 3**, che, con riferimento ai flussi di cassa relativi alle spese, ha disposto che l'impresa tenga conto degli effetti dell'inflazione non solo in coerenza con le ipotesi economiche adottate ma anche con la dipendenza delle spese da altri flussi di cassa del contratto.

Nel **Capo V** recante il **trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali**, sono contenute disposizioni da cui si evince che, ai fini della valutazione delle stesse, rileva l'esigenza di supportare le ipotesi sul comportamento dei contraenti con evidenze empiriche e statistiche. Al riguardo, gli orientamenti EIOPA introducono ulteriori criteri da adottare per la definizione di un adeguato modello di comportamento dinamico del contraente. Tali criteri sono accolti negli **articoli 41-bis** (Ipotesi sul comportamento dinamico dei contraenti), **41-ter** (Ipotesi bidirezionali sul comportamento dinamico dei contraenti) e **41-quater** (Opzione di pagamento di premi aggiuntivi o diversi).

In particolare, l'**articolo 41-bis** stabilisce che le imprese devono basare le ipotesi relative alla frequenza di esercizio delle opzioni contrattuali: **(i)** su evidenze statistiche ed empiriche, se rappresentative di comportamenti futuri; **(ii)** sul giudizio esperto supportato da solide motivazioni e da una documentazione chiara<sup>12</sup>; l'**articolo 41-ter** precisa che, nel formulare le ipotesi sul comportamento dinamico del contraente, l'impresa tiene conto del fatto che la dipendenza dall'evento scatenante e la frequenza di esercizio dell'opzione sono generalmente bidirezionali<sup>13</sup>; l'**articolo 41-quater** prevede, in capo all'impresa, l'obbligo di modellizzare nella proiezione dei flussi di cassa tutte le opzioni contrattuali ivi comprese le opzioni di pagare premi aggiuntivi o di variare l'importo dei premi<sup>14</sup>.

Nel **Capo VI** recante le **future misure di gestione** e le ipotesi sulle **future partecipazioni agli utili** sono stati introdotti gli **articoli 42-bis** (Piano completo delle future misure di gestione) e **42-ter** (Considerazione del *new business* nell'adozione delle future misure di gestione) che recepiscono gli ulteriori criteri previsti da EIOPA sulla formalizzazione del processo di definizione delle future misure di gestione e sulla loro interrelazione con il *new business*.

In particolare, l'**articolo 42-bis** prevede che il piano completo delle future misure di gestione, di cui all'articolo 23, paragrafo 3, degli Atti delegati, sia costituito da uno o più documenti (in tal caso accompagnati da un inventario), che riportano chiaramente tutte le ipotesi relative alle future misure di gestione utilizzate nel calcolo della migliore stima. Nel definire dette misure, l'impresa considera l'effetto del *new business* e tiene debitamente in conto le conseguenze su altre ipotesi correlate (**articolo 42-ter**).

<sup>11</sup> In particolare, per i prodotti per i quali i termini e le condizioni del contratto o del regolamento richiedono di identificare gli investimenti associati (ad esempio, i prodotti collegati a fondi e/o a indici, i prodotti gestiti in fondi separati e i prodotti ai quali si applica l'aggiustamento di congruità), l'impresa prende in considerazione tali investimenti; per prodotti diversi da quelli testé indicati, l'impresa basa la valutazione sulle caratteristiche dei contratti.

<sup>12</sup> La mancanza di dati su scenari estremi non è un motivo valido per evitare la modellizzazione del comportamento dinamico e/o l'interazione del contraente con le future misure di gestione (art. 41-bis, comma 2).

<sup>13</sup> Nel senso che sia un aumento che una diminuzione sono considerati a seconda della direzione dell'evento scatenante.

<sup>14</sup> Compresa l'opzione di pagare premi aggiuntivi o di variare l'importo dei premi da pagare che rientrano nei limiti contrattuali.

Nel **Titolo III** recante le metodologie per calcolare le riserve tecniche, **Capo I** (Valutazione della proporzionalità), all'**articolo 44**, è stato aggiunto il comma 1-*bis* per meglio definire il principio di proporzionalità<sup>15</sup>.

Nel **Capo III** recante le metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie è stato introdotto l'**articolo 52-bis** (Ricorso alla valutazione stocastica) che accoglie i criteri previsti da EIOPA per la scelta di modelli stocastici per la valutazione delle riserve tecniche dei contratti i cui flussi di cassa dipendono da eventuali sviluppi futuri, in particolare per la presenza di opzioni o garanzie rilevanti.

Nel **Capo IV** concernente i **generatori di scenari economici (ESG)** è stato introdotto l'**articolo 56-bis** (Fattori di rischio di mercato necessari per ottenere risultati adeguati) che, con riferimento al processo di calibrazione, individua alcuni fattori di rischio di cui è necessario tenere conto nel generatore di scenari adottato dalle imprese.

Nel **Capo IX** concernente il **calcolo degli utili attesi nei premi futuri (EPIFP)**, sono state effettuate delle modifiche per tenere conto delle ulteriori modalità applicative previste nei nuovi orientamenti EIOPA. In particolare, all'**articolo 75** è stato aggiunto il **comma 2** che, con riferimento al calcolo degli EPIFP, esplicita le ipotesi che devono rimanere invariate (ad esempio, mortalità, estinzione anticipata o spese). Inoltre, è stato introdotto l'**articolo 75-bis** che prevede un approccio alternativo per il calcolo degli EPIFP, nel caso in cui il risultato non si discosti in misura rilevante dal valore che si sarebbe ottenuto dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 75, comma 1.

Gli allegati al Regolamento IVASS n. 18/2016 non sono stati oggetto di modifiche o integrazioni.

### **3. Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)**

Il preesistente quadro normativo europeo sulla valutazione delle riserve tecniche e sui limiti contrattuali ha condotto a pratiche attuative divergenti da parte degli Stati membri, come rilevato da EIOPA nel corso della *Solvency II Review* svolta nel 2020. Ciò ha portato alla revisione degli orientamenti EIOPA già esistenti in materia di riserve tecniche al fine di fornire maggiori chiarimenti sulle ipotesi e sui criteri di calcolo. I nuovi orientamenti sono stati pubblicati il 6 luglio 2022 e sono applicabili dal 1° gennaio 2023.

Con la procedura di *comply or explain*, l'IVASS ha dichiarato l'intenzione di voler recepire pienamente gli orientamenti EIOPA.

Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi della verifica di impatto regolamentare, comprendente le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e commenti ricevuti.

Ciò stante, sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54/2022<sup>16</sup> in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS e, in particolare

<sup>15</sup> Il comma 1-*bis* prevede che l'applicazione del principio di proporzionalità nel calcolo delle riserve tecniche non deve comportare uno scostamento significativo del valore delle riserve tecniche dall'importo che l'impresa dovrebbe pagare se trasferisse immediatamente le sue obbligazioni a un'altra impresa.

<sup>16</sup> Il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, che ha abrogato il Regolamento IVASS n. 3/2013, reca la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, anche alla luce della esperienza applicativa maturata in seguito all'emanazione del Regolamento del 2013 e dell'evoluzione del quadro regolamentare e di vigilanza, caratterizzato da una sempre più complessa articolazione delle fonti, anche di derivazione europea.

dell'articolo 9, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità sotteso al processo regolamentare dell'Istituto, è stata svolta la **verifica dell'impatto** per valutare l'opportunità di revisioni della vigente regolamentazione sul calcolo delle riserve tecniche.

I benefici derivanti da una uniforme attuazione degli orientamenti EIOPA da parte di tutti i Paesi membri hanno portato a valutare positivamente l'opportunità di modificare e integrare il Regolamento IVASS del 15 marzo 2016, n. 18<sup>17</sup>, al fine di pervenire a un pieno allineamento con i citati orientamenti che contribuiscono a rendere omogenea l'attività di vigilanza sulle riserve tecniche delle imprese europee.

L'**analisi di impatto** delle nuove disposizioni introdotte nel citato Regolamento IVASS n.18/2016 è stata omessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del Regolamento IVASS n.3/2013, poiché si tratta di atto di regolazione attuativo di orientamenti europei caratterizzati da ristretti margini di discrezionalità, tenuto conto dell'esigenza di massimizzare il beneficio derivante dalla uniforme attuazione delle disposizioni EIOPA nei Paesi europei.

Peraltro, gli orientamenti dell'EIOPA sono stati già sottoposti a procedure di consultazione per l'analisi di impatto.

---

<sup>17</sup> Il vigente regolamento n. 18/2016 già accoglie gli orientamenti pubblicati da EIOPA il 2 febbraio 2015.